



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 20/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno venti Aprile duemilaventitre, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente Davide Nicolussi

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Mario Spoto.

Presenziano gli Assessori comunali Lah Elena, Corti Riccardo, Mascia Mariasole, Frigerio Sergio, Foa' Maria Teresa.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO	P	VILLA FEDERICA	P
CRIPPA FRANCESCA	P	CAPRIOLI LUCA	P
FUMAGALLI GUIDO	P	SALA GIOVANNI	P
ALESSANDRI MAURO	P	TRASSINI MATTEO	P
ROVAI SUSI	P	PISPISA MASSIMILIANO	P
BRAMBILLA ROBERTO	AG	NEBEL CINZIA	P
MARIA			
DOSSI DANIELE	P	TEOLDI PATRIZIA CLELIA	P
FRIGERIO MATTIA	P	GAUDIO VITTORIA	AG
NICOLUSSI DAVIDE	P		

Componenti PRESENTI n. 15, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 2.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Fumagalli Guido, Rovai Susi, Trassini Matteo.

Responsabile: MARIA GRAZIA VERDERIO -- MASCIA MARIASOLE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Vice Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- con l'entrata in vigore della IUC - Imposta Unica Comunale, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO ALTRESI' che l'art. 3, c.5-quienquies, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1, c. 683 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, possono approvare i PEF rifiuti, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopra citati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO INOLTRE che l'art. 1, c.775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha disposto per gli Enti Locali la possibilità di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 entro il termine del 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 1 comma 659 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC – Titolo Tre - TARI vigente in questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9 settembre 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015, n. 53 del 30 settembre 2020 e n. 49 del 28 giugno 2021;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambiente) sotto vari profili. In particolare il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 Testo Unico Ambiente (art. 1 c. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE occorre recepire le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF di 18/01/2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), in particolare:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("Dichiarazioni TARI");
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

- occorre adeguare il vigente regolamento TARI in particolare gli aggiornamenti normativi sopra indicati;
- si ritiene opportuno adottare un nuovo regolamento, anche in considerazione che il regolamento attuale è incorporato in quello della IUC – Imposta unica comunale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la proposta contenente il regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;
- con Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, mentre con successiva Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 è stato chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Vice Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari nella seduta del 13/04/2023;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- **IN ESITO** dibattito riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
 - Consiglieri presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 15;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, il nuovo regolamento TARI come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione con valore integrante e sostanziale;
- 3) **di prendere** atto che il suddetto regolamento TARI sarà efficace dal 1° gennaio 2023;
- 4) **di dare atto** che la disciplina relativa alla TARI contenuta nel vigente regolamento della IUC (Imposta Unica Comunale) rimane in vigore per disciplinare la TARI fino all'anno d'imposta 2022, poiché rimane applicabile con riferimento alle verifiche e agli adempimenti residui necessari;
- 5) **di disporre** l'invio nei termini di legge della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del D. Lgs. n. 360/1998;
- 6) **di predisporre** l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, pubblicando il presente regolamento sul sito dell'Amministrazione trasparente di questo Comune e sull'albo pretorio on-line;
- 7) **di dare atto** infine che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
 - presenti n. 14 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
 - maggioranza richiesta n. 9;
 - voti favorevoli alla proposta n. 15;a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- parere regolarità tecnica
- parere regolarità contabile
- Regolamento tassa sui rifiuti TARI (sub. A) – Allegato "A" – Allegato "B"

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mario Spoto

Il Presidente
Davide Nicolussi